



IL SINDACO

PREMESSO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare la festività di capodanno con il lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi e che tale usanza costituisce un oggettivo pericolo, in quanto anche gli artificieri ammessi alla libera vendita al pubblico possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia sia per chi venisse fortuitamente colpito;
- che risulta grave precedente il ricorso alle strutture sanitarie, effettuato da numerose persone, che nelle notti di Capodanno dei precedenti anni, sono rimaste traumatizzate per l'uso o comunque ferite accidentalmente da fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi;
- che tale consuetudine può altresì provocare grave pregiudizio a carico degli animali di affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga e a perdere l'orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento o investimento;

RILEVATO ALTRESÌ:

- che, con Ordinanza sindacale n. 300562/2022 del 1.12.2022, si è già provveduto alla regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche su aree pubbliche e soggette ad uso pubblico dal 2.12.22 al 29.1.23;
- che, con Ordinanza sindacale n. 4332/19 del 9.1.2019, si è già provveduto alla regolamentazione della attività di pubblico spettacolo/trattenimento in forma complementare, sull'intero territorio comunale, all'esterno su area di pertinenza (*dehors*) di pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti e similari);
- che, con Ordinanze sindacali n. 0167709 del 10.09.2021 e n. 0167240 del 09.09.2021, si è già provveduto a regolamentare la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sull'intero territorio comunale ed, in particolare, a regolare a) il corretto conferimento dei rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro, bottiglie, contenitori per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi; b) il corretto conferimento dei rifiuti di plastica, acciaio e alluminio; c) ad indicare le modalità di conferimento consentite;
- che, con Ordinanza sindacale n. 137661 del 23.07.2021, sono stati vietati su tutto il territorio comunale quei comportamenti che tendono a pregiudicare il decoro urbano, la salubrità pubblica e privata nonché la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO:

- che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 291 del 07.9.2022 ha dato atto che l'evento denominato "Luci d'Artista" XVII edizione annualità 2022/23, rappresenta un obiettivo strategico imprescindibile dell'Amministrazione Comunale, in quanto necessario allo sviluppo economico, culturale e sociale della collettività; ha stabilito, inoltre, che l'evento dovrà in ogni caso tenersi nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro giuridico esistente;
- che l'evento denominato "Luci d'Artista" XVII edizione annualità 2022/23, trattandosi di un'iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta manifestazione viene classificata, nella tabella della Circolare del Ministero degli Interni Gabinetto del Ministro n. 11001/110/(10) del 18/07/2018, quale "manifestazione con profilo rischio elevato";
- che la manifestazione si svolge dal giorno 2 dicembre 2022 al giorno 29 gennaio 2023, in una fascia oraria giornaliera che ricade prevalentemente negli orari serali e notturni;
- la presenza di pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali, nelle zone interessate dall'evento;
- la presenza di numerosi avventori di locali, costituiti principalmente da gruppi di giovani, che sempre più frequentemente fanno abuso di alcool;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito in Legge n. 125 del 2008;
- il D.L. n. 14/2017, come convertito nella L. 48/2017 del 18/04/2017, recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza della città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 2000;
- l'art. 16 della legge 689 del 1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali;
- la precedente Ordinanza sindacale n. 300562/2022 del 1.12.2022, in materia di vendita e consumo di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche su aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
- la precedente Ordinanza sindacale n. 4332/19 del 9.1.2019, in materia di regolamentazione della attività di pubblico spettacolo/trattenimento in forma complementare sull'intero territorio comunale;
- le precedenti Ordinanze sindacali n. 0167709 del 10.09.2021 e n. 0167240 del 09.09.2021, relative alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sull'intero territorio comunale;
- la precedente Ordinanza sindacale n. 137661 del 23.07.2021 con la quale sono stati vietati su tutto il territorio comunale quei comportamenti che tendono a pregiudicare il decoro urbano, la salubrità pubblica e privata nonché la pubblica e privata incolumità;

RITENUTA:

- la necessità di fornire chiarimenti in merito alle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di abuso ed abbandono di rifiuti;
- la necessità di fornire alle Forze di Polizia, impegnate sull'intero territorio comunale, nuovi e più efficaci strumenti di lavoro, così come richiesto dalla locale Questura con nota del 20.12.2022;
- la necessità di fornire chiarimenti agli esercenti le attività coinvolte dalle disposizioni di cui alle ordinanze richiamate in premessa, in particolar modo, riguardo le attività consentite nei giorni del 24.12 e del 31.12 c.a.;

ORDINA

- il divieto di vendita, in tutto il territorio comunale, dalle ore 8:00 del giorno 29.12.2022 alle ore 7:00 del giorno 7.1.2023, sulle aree pubbliche, aperte al pubblico e esposte al pubblico in forma ambulante e non, di ogni tipo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti ascrivibili a qualsiasi categoria indicata nel D. Lgs. 4.4.2010 n. 58 e, comunque, dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati";
- il divieto di utilizzo di detti fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti in genere anche se di libera vendita;

Da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, nonché le c.d. "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui ai punti precedenti della presente ordinanza sono puniti, secondo la vigente normativa, mediante l'applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, e con il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/198 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge.

CONFERMA

- il divieto di vendita per asporto, in tutto il territorio comunale, dalle ore 7:00 del giorno 24 e del giorno 31 c.a. e fino alle ore 7:00 dei giorni successivi (25.12.22. e 1.1.23), di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in qualsiasi forma, quali bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, a posto fisso e non, distributori automatici. Resta inteso che la somministrazione - ed il consumo - delle dette bevande sarà consentito, in qualsiasi forma, quali bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro,

all'esterno su aree di pertinenza (*dehors*) dei pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti e similari);

- il divieto di esercizio di attività di pubblico spettacolo/trattenimento in forma complementare, in tutto il territorio comunale, dalle ore 7:00 del giorno 24 e del giorno 31 c.a. e fino alle ore 7:00 dei giorni successivi (25.12.22. e 1.1.23), all'esterno su area di pertinenza (*dehors*) di pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti e similari);
- ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti e, visto l'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981, così come modificato dall'art. 6 bis della Legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008; visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 137661/2021 del 23.7.2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma;
- resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981.

Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ed è immediatamente esecutivo.

MANDA

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di fare osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Vincenzo Napoli

